

RACCOMANDAZIONI POLITICHE DAL PROGETTO “L’ESSENZIALE È INVISIBILE AGLI OCCHI”

Il nuovo modello pedagogico, elaborato e sperimentato nel progetto INV, propone un nuovo atteggiamento da parte degli operatori che lavorano con le persone con disabilità intellettiva, in situazione di gravità. I risultati più che positivi della sperimentazione hanno dimostrato la validità del modello che promuove una relazione adulta su base di parità tra la persona che assiste e quella assistita e presuppone la responsabilizzazione (*empowerment*) della persona con disabilità intellettiva. Tale responsabilizzazione come anche la promozione di una vita indipendente e autonoma da parte delle persone con disabilità intellettiva non costituiscono solo un modello per gli operatori e coloro che in generale gestiscono i servizi sociali e assistenziali ma, allo stesso tempo, rappresentano un messaggio per chi ha responsabilità politiche e legislative, di non ostacolare l’emancipazione delle persone con disabilità intellettiva :

- Adottando una **pratica educativa e assistenziale individualizzata** e centrata sulla persona;
- “convertendo “ **la tutela giuridica in sostegno attivo** al processo decisionale della persona con disabilità;
- Garantendo libertà **di movimento, di decisione** sul luogo dove vivere e lavorare della persona con disabilità;
- Incoraggiando la partecipazione delle persone con disabilità intellettiva nelle **decisioni politiche** senza restringere il loro diritto di voto;
- Riconoscendo loro il diritto di avere **un proprio partner e una famiglia**;
- Garantendo un **ambiente mentalmente accessibile**, a cominciare dagli uffici pubblici e dai servizi di base e applicando tale principio anche nei servizi alla persona.
- Aprendo uno spazio per la partecipazione della persone con disabilità intellettiva in situazione di gravità **nella vita “normale”**.

Questo nuovo atteggiamento dovrebbe andare di pari passo con il riconoscimento della capacità giuridica e di agire delle persone con disabilità, in situazione di gravità.

Secondo il documento conclusivo pubblicato dal Commissario del Consiglio d’Europa sui Diritti Umani : *“Il fatto di avere la capacità giuridica e di agire ci mette in grado di scegliere dove e con chi vogliamo vivere, votare per il partito politico, far sì che le decisioni che prendiamo vengano rispettate, avere sotto controllo i nostri affari finanziari e accedere ai cinema e ad altre attività del tempo libero. Senza il riconoscimento di questa capacità noi siamo delle non- persone di fronte alla legge e le nostre decisioni non hanno valore legale. Al momento questa è la situazione per centinaia di migliaia, se non*

di un milione, di Europei con disabilità intellettive e/o psicosociali, posti sotto regime di tutela”¹

Al fine di realizzare quanto detto sopra , è necessario armonizzare le legislazioni nazionali con la Convenzione delle Nazioni Unite **(2006)**², soprattutto per quel che concerne I seguenti paragrafi:

Preambolo

(...) J. Riconoscendo la necessità di promuovere e proteggere i diritti umani di tutte le persone con disabilità, incluse **quelle che richiedono un maggiore sostegno**, (...)

Articolo 12

Uguale riconoscimento dinanzi alla legge

1. Gli Stati Parti riaffermano che le persone con disabilità hanno il diritto al riconoscimento in ogni luogo della loro personalità giuridica.
2. Gli Stati Parti riconoscono che le persone con disabilità godono della capacità giuridica su base di uguaglianza con gli altri in tutti gli aspetti della vita.
3. Gli Stati Parti adottano misure adeguate per consentire l’accesso da parte delle persone con disabilità **al sostegno di cui dovessero necessitare per esercitare la propria capacità giuridica**.
4. Gli Stati Parti assicurano che tutte le misure relative all’esercizio della capacità giuridica forniscano adeguate ed efficaci garanzie per prevenire abusi in conformità alle norme internazionali sui diritti umani. Tali garanzie devono assicurare che le misure relative all’esercizio della capacità giuridica rispettino i diritti, la volontà e le preferenze della persona, che siano scevre da ogni conflitto di interesse e da ogni influenza indebita, che

¹ Strasbourg, 20 February 2012 Comm DH/Issue Paper(2012)2 **“WHO GETS TO DECIDE?**

Right to legal capacity for persons with intellectual and psychosocial disabilities”

¹ UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities

siano **proporzionate e adatte alle condizioni della persona, che siano applicate per il più breve tempo possibile** e siano soggette a periodica revisione da parte di una autorità competente, indipendente ed imparziale o di un organo giudiziario. Queste garanzie devono essere proporzionate al grado in cui le suddette misure incidono sui diritti e sugli interessi delle persone.

5. Sulla base di quanto disposto nel presente articolo, gli Stati Parti adottano tutte le misure adeguate ed efficaci per garantire l'uguale diritto delle persone con disabilità **alla proprietà o ad ereditarla**, al controllo dei propri affari finanziari e ad avere pari accesso a prestiti bancari, mutui e altre forme di credito finanziario, e assicurano che le persone con disabilità non vengano arbitrariamente private della loro proprietà.

Articolo 19

Vita indipendente ed inclusione nella società

Gli Stati Parti alla presente Convenzione riconoscono il diritto di tutte le persone con disabilità a **vivere nella società, con la stessa libertà di scelta delle altre persone**, e adottano misure efficaci ed adeguate al fine di facilitare il pieno godimento da parte delle persone con disabilità di tale diritto e la loro piena integrazione e partecipazione nella società, anche assicurando che:

(a) le persone con disabilità abbiano la possibilità di scegliere, su base di uguaglianza con gli altri, il **proprio luogo di residenza** e dove e con chi vivere e non siano obbligate a vivere in una particolare sistemazione;

(b) le persone con disabilità abbiano **accesso ad una serie di servizi a domicilio o residenziali e ad altri servizi sociali di sostegno**, compresa l'assistenza personale necessaria per consentire loro di vivere nella società e di inserirvisi e impedire che siano isolate o vittime di segregazione;

(c) i servizi e le strutture sociali **destinate a tutta la popolazione** siano messe a disposizione, su base di uguaglianza con gli altri, delle persone con disabilità e siano adattate ai loro bisogni.

Articolo 22

Rispetto della vita privata

1. Nessuna persona con disabilità, indipendentemente dal luogo di residenza o dalla propria sistemazione, può essere soggetta ad **interferenze arbitrarie o illegali nella sua vita privata**, nella sua famiglia, nella sua casa, nella sua corrispondenza, o in altri tipi di comunicazione, o

a lesioni illegali al proprio onore o alla propria reputazione. Le persone con disabilità hanno il diritto di essere protette dalla legge contro tali interferenze o lesioni.

2. Gli Stati Parti tutelano il carattere confidenziale delle informazioni personali, di quelle relative alla salute ed alla riabilitazione delle persone con disabilità, su base di uguaglianza con gli altri.

Articolo 24

Educazione

(...)3. Gli Stati Parti offrono alle persone con disabilità la possibilità di **acquisire le competenze pratiche e sociali necessarie** in modo da facilitare la loro piena ed uguale partecipazione al sistema di istruzione ed alla vita della comunità.(...)